



DISCIPLINARE PER LA FORNITURA IN USO GRATUITO
TEMPORANEO DI RECINZIONI SPERIMENTALI PER LA TUTELA
DELLE COLTURE E DEL BESTIAME DALLA FAUNA SELVATICA

Approvato con Delibera di C.D. n° 44/2001 (modif Delibera C.D. n° 37/2007)
così come modificato con Deliberazione Commissariale del 08/03/2018 n° 8

“DISCIPLINARE PER LA FORNITURA IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI RECINZIONI SPERIMENTALI PER LA TUTELA DELLE COLTURE E DEL BESTIAME DALLA FAUNA SELVATICA”

ART. 1

Il presente disciplinare, in attuazione del " Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di «aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali", regola la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture dalla fauna selvatica all'interno del territorio di Parco così come perimetrato dalla L.R. n° 42/2011.

Alle spese relative all'acquisto del materiale necessario per assemblare i recinti sperimentali si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio direttivo in base ad apposito programma.

ART. 2

L'Ente parco affiderà le recinzioni sperimentali in base alla somma stanziata dal consiglio direttivo e presente in bilancio secondo queste tipologie:

1. 50 % per la tutela delle colture dalla fauna selvatica;
2. 50 % per la tutela del bestiame dalla fauna selvatica.

Per ciascuna tipologia l'affidamento delle recinzioni avverrà secondo le seguenti modalità:

1. 70% - Alle imprese agricole ;
2. 20 % A coltivatori che non rientrano nella categoria precedente
3. 10% eventuali danni alle recinzioni: batterie o elementi da sostituire.

Il numero di recinzioni affidate per le suindicate categorie e per ciascuna tipologia di produzione da tutelare (colture o bestiame) avverrà anche sulla base del numero di richieste pervenute nell'annualità precedente..

I recinti infatti verranno affidati secondo l'ordine delle priorità di seguito riportato:

Recinzioni per la tutela delle colture di:

- a) di zafferano;
- b) di leguminose da granella (ceci, lenticchie, ecc.)
- c) specializzate ad alta redditività;
- e) per colture biologiche e/o colture tipiche locali;

Recinzioni per la tutela di bestiame :

- ovino;
- bovino ed equino,
- altre specie.

In ogni caso non si potrà avere in affidamento:

- più di 1 (uno) elettrificatore, indipendentemente dalla struttura e natura delle colture da preservare;
- una recinzione di estensione lineare superiore ai 5000 mt.

ART.3

La richiesta per l'affidamento deve essere fatta direttamente all'Ente Parco compilando il modulo, allegato al presente regolamento disponibile presso la sede dell'Ente Parco a Rocca di Mezzo e sul sito dell'ente www.parcosirentevalino.it.

La presentazione della domanda di affidamento da parte dell'interessato dovrà avvenire entro i termini di pubblicazione all'Albo dell'Ente dell'Avviso pubblico.

ART.4

La concessione in comodato temporaneo viene revocata con conseguente restituzione di tutti i componenti della recinzione nel caso in cui a seguito di verifiche da parte dell'Ente parco viene rilevato un uso improprio.

ART.5

La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere conservati ed utilizzati nel modo più idoneo al fine di evitarne lo smarrimento, il furto o l'usura, salvo il naturale deterioramento. Le relative spese di manutenzione ordinaria, nonché le spese per gli eventuali danni causati a terzi o a proprietà di terzi nell'utilizzo della recinzione e dei relativi accessori, sono a carico del destinatario. Per ogni eventuale danneggiamento, malfunzionamento, perdita o furto della recinzione e dei relativi accessori dovuti all'incuria del destinatario, il destinatario stesso, previa comunicazione all'Ente Parco, sarà obbligato a procedere alla sostituzione, a proprie spese, del materiale danneggiato o mancante nei tempi e modalità indicate dall'Ente Parco.

ART. 6

La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente - Velino e solo al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture.

In modo analogo le recinzioni elettrificate per il bestiame potranno essere utilizzate esclusivamente per eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, del bestiame (per la recinzione dei ricoveri notturni degli ovini, per la recinzione di ovini equini e bovini nella fase dei parti, per la recinzione di porzioni di pascoli privati, ecc.).

ART. 7

La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione e dei relativi accessori dovrà avvenire solamente secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente - Velino. La manutenzione ordinaria della recinzione sarà a cura del conduttore del fondo.

ART. 8

Il sito prescelto per la recinzione dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente Parco Regionale Sirente - Velino utilizzando il modulo di richiesta con allegata idonea planimetria catastale e specificando gli estremi catastali (foglio e particella) di localizzazione dell'area da recintare..

ART. 9

La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione e dei relativi accessori dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei materiali previa sottoscrizione di apposita convenzione. L'affidatario della recinzione dovrà comunicare all'Ente Parco l'avvenuta posa in opera.

ART. 10

L'utilizzo della recinzione e dei relativi accessori comporterà l'esclusione a qualsiasi domanda di indennizzo per eventuali danni all' appezzamento recintato e individuato in base agli estremi catastali.

Tale condizione verrà verificata direttamente dal personale del Parco contestualmente al momento del sopralluogo per l'accertamento danni alle coltivazioni

ART. 11

Alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti provvederà il personale incaricato dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, anche al fine di garantire un servizio di verifica dello stato di utilizzo delle recinzioni affidate nel territorio del Parco.

ART. 12

In caso di controversie non risolte per via amministrativa, le stesse saranno definite nei termini di legge, con Foro competente di L'Aquila.

**MODULO PER LA RICHIESTA DI FORNITURA IN USO GRATUITO TEMPORANEO DI
RECINZIONI SPERIMENTALI PER LA TUTELA DELLE COLTURE DA FAUNA
SELVATICA**

___ l ___ sottoscritt ___
nato/a a _____ -il _____

in qualità di :

- Impresa agricola
 Coltivatori che non rientrano nella categoria precedente

CHIEDE

di poter avere la fornitura in uso gratuito temporaneo di una recinzione sperimentale per la tutela delle colture da fauna selvatica. Attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.Lvo 445/2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali, quanto segue:

- A. di essere residente a _____ in via/piazza
_____ tel. _____;
- B. che la recinzione serve a prevenire danni da (*barrare la voce interessata*):
cinghiale cervo altre specie carnivori ..
- C. che il terreno censito in catasto al Foglio n°. _____ particella/e n° _____, è
situato nel Comune di _____, frazione di _____;
- D. che i **metri lineari** di recinzione di cui si chiede l'affidamento sono _____;
- E. che (*barrare la voce interessata*) la coltura la specie di bestiame da tutelare è _____
_____ (*specificare la coltura oppure la specie*)

Allega al presente modulo di richiesta:

- 1. copia della planimetria catastale 1:2.000, con l'indicazione della particella interessata e dei metri lineari di terreno da recintare;**
- 2. copia della cartografia, in scala 1:10.000 con indicata la localizzazione del terreno agricolo da recintare.**

Data

Firma
